



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Sezione di Pinerolo

REGOLAMENTO SEZIONALE

(Art. 24 dello STATUTO dell'A.N.A.)

Deliberato dall'Assemblea dei delegati il 20 marzo 2016

Il Presidente Sezionale
p.i. Francesco BUSO

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 12 marzo 2016

Il Presidente Nazionale
Ing. Sebastiano FAVERO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Sezione di Pinerolo

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- SI COMPONE DI NUMERO 78 (settantotto) ARTICOLI
- ABROGA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE REGOLAMENTO EDIZIONE 2001

Promulgato il 20 marzo 2016

Il Presidente

p.i. Francesco BUSSO

SEDE E GIURISDIZIONE

Art. 1 - La Sezione di Pinerolo dell'Associazione Nazionale Alpini, ha sede in Pinerolo Corso Torino 18 ed ha giurisdizione sul territorio del circondario di Pinerolo e paesi in cui esistano o, si costituiscano Gruppi che dichiarino di voler aderire alla Sezione di Pinerolo. La Sezione è stata costituita il 3 aprile 1923 ed ufficialmente inaugurata, con solenne cerimonia, a Luserna San Giovanni il 23 giugno 1923.

SOCI

Art. 2 - Possono far parte della Sezione, con la qualifica di Soci, gli appartenenti alle Truppe Alpine in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto Nazionale, che presentino domanda scritta e siano accettati dalla Giunta di Scrutinio. I Soci hanno diritto di frequentare i locali della Sezione e dei Gruppi. I militari in servizio e gli altri Soci dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti.

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 3 - Gli Organi della Sezione sono:

- 1) L'Assemblea dei Delegati
- 2) Il Presidente della Sezione
- 3) Il Consiglio Direttivo
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) La Giunta di Scrutinio

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 4 - L'Assemblea dei Delegati è l'organo sovrano della Sezione.

E' convocata:

- a) In seduta ordinaria, entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
- b) In seduta straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo giudichi necessario; oppure che sia fatta richiesta dai Revisori dei Conti, o da almeno un quarto dei Capi Gruppo, o da almeno un quinto dei Soci, o da un numero di Delegati che rappresentino un quinto dei Soci. In questi ultimi quattro casi, la richiesta va presentata al Presidente della Sezione per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, precisando i motivi della convocazione e gli argomenti da trattare e firmata dai richiedenti. Il Presidente entro il termine massimo di

giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

Art.5 - L'Assemblea ordinaria dei Delegati è convocata ogni anno entro la fine del mese di marzo e porta all'ordine del giorno:

- a) Relazione morale della Sezione – Il Presidente, od un suo delegato, illustra l'andamento della Sezione nell'anno precedente e sulle previsioni per il futuro.
- b) Relazione finanziaria – Un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti illustra la gestione economica relativa all'anno precedente.
- c) Discussione e messa ai voti delle Relazioni – Per le votazioni si segue quanto disposto dall'Art. 11.
- d) Determinazione con effetto dall'anno sociale successivo della quota associativa la quale deve comprendere:
 - 1) Quota spettante alla Sede Nazionale
 - 2) Quota relativa alla Sezione
 - 3) Quota relativa alla Banda
 - 4) Quota relativa al trimestrale "Tranta Sold"
 - 5) Quota relativa alla Protezione Civile
 - 6) Quota relativa al Gruppo Sportivo
 - 7) Quota relativa al Coro Sezionale
- e) Elezione, quando occorre, delle cariche sezionali e annualmente dei Delegati all'Assemblea Nazionale

Art. 6 - L'Assemblea straordinaria è convocata per i motivi di cui all'Art. 4 lett.

b). La discussione e le decisioni da prendere sono strettamente limitate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 7 - Alle Assemblee, i soci dei Gruppi sono rappresentati dai Delegati, da nominare in occasione dell'Assemblea annuale del Gruppo. Il Capo Gruppo è di diritto il primo delegato del Gruppo. Ogni delegato rappresenta 25 soci o frazione superiore a 12 soci. I Gruppi che hanno meno di 37 soci sono rappresentati dal solo Capo Gruppo.

Art. 8 - Non possono essere nominati Delegati all'Assemblea Sezionale i soci membri del Consiglio Direttivo Sezionale ed i Revisori dei Conti.

Art. 9 - Non sono ammessi alle Assemblee delegati che non siano in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

Art. 10 - Se il Capo Gruppo non può partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto il vice Capo Gruppo oppure il segretario o anche un socio del Gruppo. Il Delegato che si trovasse nella stessa situazione può farsi rappresentare da un altro delegato mediante delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di altri due delegati.

Art. 11 - In caso di votazioni per deliberare sulla relazione morale, finanziaria e sugli altri argomenti dell'ordine del giorno, di norma, si voterà per alzata di mano, prova, controprova, astenuti.

Art. 12 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata almeno due settimane prima della data stabilita, mediante avviso, inviato a mezzo posta ai Capi Gruppo e affisso all'Albo della Sezione. La convocazione deve contenere anche l'orario della prima e della seconda convocazione. Alla seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti e delibera a maggioranza relativa.

Art. 13 - I Soci, non delegati, che desiderano partecipare all'assemblea, possono assistere, ma non possono intervenire nella discussione né partecipare alle votazioni.

Art. 14 - I delegati devono eleggere un Presidente d'Assemblea, un Segretario e, quando si effettuano le elezioni a cariche sezionali, tre scrutatori dei quali uno assumerà la carica di Presidente della commissione elettorale.

Art. 15 - Il Segretario dell'Assemblea deve curare la compilazione del verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

ELEZIONI

Art. 16 - Le elezioni alle cariche sezionali avvengono con scheda a scrutinio segreto. A parità di voti sarà eletto chi ha una maggiore anzianità di iscrizione all'ANA e se questa è uguale, al più anziano in età. In nessun caso è ammessa la votazione per acclamazione.

CARICHE SEZIONALI

Art. 17 - Le cariche sezionali sono:

- a) Il Presidente
- b) I Vice Presidenti
- c) I Consiglieri
- d) I Revisori dei Conti
- e) I Membri della Giunta di Scrutinio

Art. 18 - Le Cariche Sezionali sono gratuite.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo Sezionale, su proposta del Presidente o dei Soci, può, in casi eccezionali, conferire al Presidente uscente la nomina a Presidente onorario.

Art. 20 - Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con poteri consultivi e non deliberativi.

Art. 21 - Non possono essere attribuite altre cariche onorarie.

RAPPRESENTANZA DELLA SEZIONE

Art. 22 - Il Presidente della Sezione, per il conseguimento dei fini associativi, ne ha la rappresentanza legale e agisce in nome e per conto della stessa. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art. 23 - Fanno parte del Consiglio Direttivo Sezionale:

- a) Il Presidente
- b) Quattro Vice Presidenti
- c) Ventiquattro Consiglieri

Art. 24 - Il Presidente è eletto direttamente dai Delegati dei Gruppi. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il socio che intende

candidarsi per l'elezione alla presidenza sezionale dovrà preventivamente ottenere il consenso di almeno 10 Gruppi della Sezione di Pinerolo. Tale consenso dovrà essere manifestato in forma scritta da ciascun Gruppo con dichiarazione resa dal Capo Gruppo e dovrà essere depositato presso la sede Sezionale unitamente alla candidatura almeno 30 giorni prima delle elezioni. I Gruppi possono prestare il loro consenso anche a favore di più candidati.

Art. 25 - I Vice Presidenti sono eletti direttamente dai Delegati. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Vice Presidente più anziano di nomina assume la carica di Vice Presidente Vicario. In caso di parità di nomina è designato il Vice Presidente più anziano.

Art. 26 - I Consiglieri sono eletti direttamente dai Delegati. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 27 - Il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri quando cessano dalla carica per dimissioni, non possono essere rieletti nel CDS se non è trascorso il periodo minimo di tre anni. Chi cessa dalla funzione di membro del C.D.S. non può essere eletto membro dei Revisori dei Conti o della Giunta di Scrutinio per almeno 3 anni.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) nomina tra i suoi membri:

- Un Segretario di Sezione
- Un Segretario del Consiglio
- Un addetto al tesseramento
- Un Cassiere
- Un addetto alla Protezione Civile
- Un addetto alla Banda Musicale
- Un addetto al coro
- Un addetto Stampa
- Un addetto allo Sport
- Un addetto alle manifestazioni
- Un addetto a viaggi e gite.

Eventuali altri incarichi potranno essere assegnati su delibera del Consiglio Direttivo sia a membri del Consiglio stesso, sia a Soci della Sezione. Questi ultimi, pur partecipando alle riunioni del C.D.S. non avranno diritto di voto.

Art. 29 - Il Consiglio Direttivo, di norma, si riunisce almeno 5 (cinque) volte l'anno. La convocazione contenente la data e l'ordine del giorno deve essere inviata per posta o consegnata a mano almeno due settimane prima della data della riunione.

Art. 30 - La seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei Membri.

Art. 31 - Qualora in una riunione non si raggiunga il numero legale deve essere subito indetta un'altra riunione in seconda convocazione. La riunione che si terrà a distanza di sette giorni dalla prima sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 32 - Il Consigliere assente per tre volte consecutive dalle riunioni senza valido motivo, sarà dichiarato decaduto dalla carica e sarà sostituito alla prossima assemblea ordinaria. Parimenti incorrerà nella decadenza d'ufficio il Consigliere che sarà assente dalle riunioni senza un valido motivo per un numero di volte pari alla metà nel corso di un anno, anche se le assenze non saranno continue.

Art. 33 - In caso di votazioni con esito pari, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 34 - Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario del Consiglio e quello della Sezione, compongono il Comitato di Presidenza. Scopo del Comitato è di prendere delle decisioni collegiali ogni qual volta vi siano questioni urgenti per le quali non si possa attendere la riunione del Consiglio, il quale sarà informato alla prima successiva convocazione. Il Comitato è convocato dal Presidente quando ve ne sia necessità.

REVISORI DEI CONTI

Art. 35 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, eletti dai Delegati, i quali rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 36 - I rendiconti finanziari annuali devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno un mese prima dell'Assemblea. I Revisori devono depositare i rendiconti in segreteria a disposizione dei Soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 37 - La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri effettivi, eletti dai Delegati. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili. La Giunta di Scrutinio ha il compito di accertare se gli aspiranti Soci possiedono i requisiti previsti dallo Statuto. La carica di Membro della Giunta di Scrutinio è incompatibile con quella di Consigliere.

DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 38 - I Delegati rappresentano la Sezione all'Assemblea Nazionale ordinaria ed, eventualmente, a quelle straordinarie. Il loro numero è stabilito dalla Sede Nazionale in relazione alla forza della Sezione – un Delegato ogni 500 soci o frazione superiore ai 250 Soci. Sono eletti dai Delegati dell'Assemblea Sezionale e durano in carica un anno. Sono sempre rieleggibili. Il Presidente di Sezione è delegato di diritto.

ANNO SOCIALE

Art. 39 - L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto finanziario si riferisce allo stesso periodo.

TESSERAMENTO

Art. 40 - Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno ha inizio il 1° novembre dell'anno precedente e si chiude il 31 marzo dell'anno corrente. Entro tale data i Gruppi devono aver consegnato alla Sezione l'elenco dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso; versare i bollini eventualmente eccedenti e saldare l'importo dovuto. Eventuali nuovi Soci o ritardatari possono essere accettati fino al 15 luglio. Ai Soci che non rinnovano per tempo la quota sociale sarà sospeso l'invio de "l'Alpino" e di "Tranta Sold".

Art. 41 - Per motivi di carattere amministrativo i versamenti per il rinnovo delle quote sociali per l'anno a venire dovranno essere consegnati al cassiere della Sezione dopo il 1° gennaio dell'anno sociale in corso.

RICONOSCIMENTI

TARGA D'ARGENTO

Art. 42 - La targa d'argento è stata istituita nel 1975, essa è concessa a Soci, Persone o ad Enti che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti della Sezione.

ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art.43 - La Sezione per tangibilmente riconoscere i meriti acquisiti dai membri del Consiglio Direttivo e dai Capi Gruppo durante gli anni di servizio ai Soci, concede:

- a) Dopo la permanenza per sei anni nello stesso incarico, la medaglia di bronzo
- b) Dopo la permanenza per dodici anni nello stesso incarico la medaglia d'argento

La medaglia riproduce: sul retro la riproduzione del famoso quadro del Boetto "Il giovane e il vecchio alpino", sul verso una corona d'alloro contorna uno spazio per l'incisione del nominativo.

ANZIANITA' DI ASSOCIAZIONE

Art. 44 - A tutti i soci che abbiano raggiunto o superato il 50° anno di iscrizione all'A.N.A. la Sezione conferirà l'Attestato per i 50 anni di iscrizione all'Associazione. Hanno diritto alla consegna i soci che dimostrano con la presentazione della tessera sociale riportante i regolari bollini o con documento del Gruppo la loro effettiva anzianità di iscrizione.

GRUPPI

Art. 45 - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente di Sezione da chi ha preso l'iniziativa e raccolto il numero minimo

di soci (almeno 10) previsto dallo Statuto Nazionale, residenti nel Comune dove ha sede il Gruppo.

Art. 46 - Ogni Gruppo deve eleggere un Capo Gruppo ed un Consiglio di Gruppo. In seno al Consiglio si devono eleggere un segretario ed un cassiere. Le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. In nessun caso è ammessa la votazione per acclamazione.

Art. 47 - Il Capo Gruppo e i Consiglieri di gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 48 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo su proposta del Capo Gruppo o dei Soci può, in casi eccezionali, conferire la carica di Capo Gruppo onorario. Il Capo Gruppo onorario può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con poteri consultivi ma non deliberativi. Non possono essere conferite altre cariche onorarie.

Art. 49 - Ogni Gruppo deve effettuare l'apertura di un conto bancario o postale intestato al Gruppo. Le firme depositate devono essere quella del Capo Gruppo e del cassiere o di un consigliere o di un socio.

Art. 50 - Ogni Gruppo deve riunire i soci in Assemblea ordinaria fra il 1° novembre e il 31 gennaio. All'Assemblea ordinaria:

- a) Si elegge il Presidente dell'Assemblea e il Segretario
- b) Il Capo Gruppo legge la relazione morale
- c) Il cassiere legge la relazione finanziaria
- d) Si determina con effetto per l'anno sociale in corso la quota supplementare a favore del Gruppo da sommare a quella a favore della Sede Nazionale e della Sezione.
- e) Si discute e si delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e sulle proposte dei presenti
- f) Si procede, se scaduto il periodo di durata delle cariche, alle elezioni del Capo Gruppo e del Consiglio. Il Vice Capo Gruppo, il Segretario, il cassiere saranno designati nel corso dell'Assemblea oppure durante il primo consiglio di gruppo.
- g) Se il Gruppo ha più di 37 soci si eleggono i delegati alla Assemblea Sezionale

h) Il socio che non può intervenire all'Assemblea può delegare un altro Socio, ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro soci.

Art. 51 - L'Assemblea dei Soci del Gruppo si riunisce in seduta straordinaria, ogni volta che il Capo Gruppo lo giudichi necessario, oppure quando un decimo o più dei soci ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il socio che non può intervenire all'Assemblea può delegare un altro socio, ma ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.

Art.52 - Per la convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria il Capo Gruppo sentito il consiglio direttivo avviserà nel modo più pratico ed opportuno, almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione, i soci del Gruppo. Inoltre il Capo Gruppo deve dare avviso, in tempo utile, alla Sezione della convocazione dell'Assemblea, precisando gli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Art. 53 - Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente o tramite un suo delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Art. 54 - Ciascun Gruppo deve darsi, con deliberazione dei Soci, un proprio Regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 55 - Le cariche del Gruppo sono gratuite.

Art. 56 - Entro due settimane dalla riunione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, il Capo gruppo deve inviare al Presidente della Sezione copia del verbale accompagnato, quando occorre, dalla relazione morale e finanziaria e dall'elenco degli eletti alle cariche del Gruppo, nonché i nominativi dei Delegati all'Assemblea della Sezione.

Art. 57 - Ogni Socio del Gruppo, quando lo ritenga necessario, può presentare reclamo scritto avverso ad una o più delibere del Consiglio di Gruppo, indirizzandolo al Consiglio Direttivo Sezionale ed illustrandone chiaramente i motivi.

CONGRESSO DEI CAPI GRUPPO

Art. 58 - Il Congresso dei Capi Gruppo è convocato annualmente nel mese di ottobre.

Art. 59 - Il Congresso dei Capi Gruppo si riunisce per:

- a) Comunicazioni del Presidente e dei responsabili di: Banda Sezionale - Coro Sezionale – Protezione Civile - del giornale “Tranta Sold” e del Gruppo Sportivo
- b) Determinazione della quota sociale da presentare all’assemblea dei Delegati.
- c) Presentazione di istanze e richieste alla Sede Nazionale
- d) Presentazione scritta delle manifestazioni previste per l’anno successivo. Tale presentazione si rende necessaria per evitare doppioni ed accavallamenti.
- e) Discutere e deliberare su eventuali proposte effettuate, per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima del Congresso, dai Gruppi
- f) Discutere e deliberare su eventuali proposte della Sezione. Tutti gli argomenti per essere validi e trovare la loro collocazione all’interno del Congresso dovranno essere riportati sull’ordine del giorno; sullo stesso non può trovare luogo la voce: varie ed eventuali.

VERBALI

Art. 60 - I verbali delle Assemblee Sezionali, i verbali del Consiglio Direttivo Sezionale, i verbali del Comitato di Presidenza, i verbali dei Congressi dei Capi Gruppo, vanno catalogati, numerati e conservati senza limite di tempo nella sede della Sezione a cura del segretario del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal segretario della Sezione.

Art. 61 - Analogamente si devono comportare i Gruppi con i verbali delle loro riunioni di Consiglio.

EMBLEMI

Art. 62 - Gli emblemi: Vessillo per la Sezione – Gagliardetto per i Gruppi – distintivo per i Soci – sono quelli prescritti dall’Art. 3 dello Statuto Nazionale. L’intervento del Vessillo a manifestazioni e cerimonie deve essere autorizzato dal Presidente di Sezione o da chi ne fa le veci. Analogamente si devono comportare i Gruppi nei confronti del Gagliardetto. E’ escluso l’intervento del Vessillo a onoranze individuali, eccetto nel caso di funerali d’autorità militari, ecclesiastiche e civili; dei Presidenti dell’Associazione Nazionale Alpini, della

Sezione, dei Consiglieri in carica e dei Capi Gruppo in carica. Vessillo e Gagliardetti devono essere conservati e trattati con il rispetto che si addice ai simboli dell'Associazione. Il Presidente della Sezione e i Capi Gruppo devono vigilare affinché la norma predetta vi trovi piena e costante applicazione.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 63 - In caso di necessità saranno applicati gli articoli dello Statuto Nazionale. I provvedimenti di radiazione (per i soci) e di scioglimento (per i Gruppi) dovranno essere approvati da almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo Sezionale.

TRANTA SOLD

Art. 64 - La Sezione di Pinerolo è editrice fin dal Natale 1965 del trimestrale TRANTA SOLD, esso è inviato gratuitamente a tutti i soci. Il direttore responsabile del giornale può essere il Presidente della Sezione oppure un Consigliere od un Socio che abbia ottenuto la nomina da parte del Consiglio Direttivo Sezionale. Il direttore responsabile nomina, sentito il parere del Presidente e con l'approvazione del C.D.S., i redattori.

Art. 65 - Il Presidente di Sezione presiede il comitato di redazione.

BANDA MUSICALE

Art. 66 - La banda Musicale è stata fondata l'11 marzo 1966. La sua attività è disciplinata dal regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale nella seduta del 20 febbraio 1985. Alla banda musicale sono demandati con funzioni di controllo e collegamento:

- a) Un delegato per il mantenimento dei rapporti con la Sezione
- b) Tre Consiglieri o Soci

Tali nomine devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 67 - Il Presidente di Sezione presiede, di persona o tramite il delegato, il Consiglio di Direzione.

CORO SEZIONALE

Art. 67bis - Il Coro Sezionale è autonomo ed è regolato da un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale. L'attività del Coro non deve essere in contrasto con le direttive sezionali. Al coro sezionale sono demandati con funzioni di controllo e collegamento:

- a) Un delegato per il mantenimento dei rapporti con la Sezione
- b) Tre Consiglieri o soci

Tali nomine devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Sezionale.

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 68 - L'Unità Sezionale di Protezione Civile è stata costituita nell'anno 1989; per il suo funzionamento si avvale del Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale in data 21 gennaio 1993.

Art. 69 - Il Consiglio Direttivo Sezionale nomina, quali addetti all'Unità Sezionale di Protezione Civile:

- a) un Delegato sezionale – Vice Presidente di Sezione – con funzioni di coordinatore e tutore dei rapporti tra la Sezione e l'Unità Sezionale di Protezione Civile
- b) Un Responsabile degli aspetti organizzativi, addestrativi, d'impiego ed amministrativi
- c) due Consiglieri o Soci con funzioni di Capo Squadra

Art. 70 - Il Presidente presiede, di persona o tramite il Delegato, il Consiglio di Direzione.

GRUPPO SPORTIVO

Art. 71 - Il Gruppo Sportivo ha lo scopo di mantenere vivo nel seno della Sezione il senso della sana competitività e l'amore per lo sport. Le sue specialità possono variare secondo le potenzialità espresse dagli atleti. La sua gestione è affidata ad un delegato nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale.

SOCI AGGREGATI

Art. 72 - I non alpini, comprese le signore, che desiderano far parte dell'Associazione possono essere iscritti ai Gruppi con la qualifica di socio aggregato e ricevono una tessera ed un bollino speciale. Il Consiglio Sezionale può istituire l'elenco dei soci aiutanti ed iscrivere chi ritiene meritevole di tale titolo.

Art. 73 - La quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo Sezionale e comprende la parte spettante alla Sede Nazionale maggiorata di un'aliquota per la Sede Sezionale.

Art. 74 - In ogni Gruppo la quota dei Soci Aggregati non deve superare il 20% della forza del Gruppo.

Art. 75 - Ai soci aggregati è fatto tassativo divieto di:

- a) Indossare il cappello alpino
- b) Accedere alle cariche sociali
- c) Sfilare nelle Adunate nei ranghi dei Soci alpini

Possono invece:

- 1) Frequentare la sede della Sezione o dei Gruppi cui sono iscritti
- 2) Partecipare alle manifestazioni (escluso quanto previsto dai punti a) b) c))
- 3) Ricevere in abbonamento i giornali L'ALPINO e TRANTA SOLD
- 4) Portare l'apposito distintivo

SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 76 - Qualora la Sezione si riducesse a meno di cento Soci, sarà indetta un'Assemblea straordinaria per decidere lo scioglimento della Sezione e l'eventuale aggregazione dei Soci rimasti ad un'altra Sezione. La relativa delibera deve avere i voti favorevoli dei 2/3 dei Soci. L'Assemblea dovrà pure stabilire chi deve continuare ad avere cura del patrimonio sociale provvedendo ad un'oculata gestione e conservazione. Trascorsi tre anni se non si intravede la possibilità di una ricostruzione della Sezione e non esistesse più nessun Gruppo cui lasciare il patrimonio sociale sarà convocata l'Assemblea dei Soci esistenti all'atto dello scioglimento per definire la destinazione del patrimonio. Nel caso l'Assemblea dovesse andare deserta i

curatori del patrimonio provvederanno, seguendo il criterio che riterranno più opportuno ed in base alle circostanze del tempo, alla sua destinazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 - Per tutto quanto non è particolarmente previsto nel presente Regolamento e, per quanto potrà essere necessario per l'esatta interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell'Ass.ne Naz.le Alpini.

NORMA TRANSITORIA

Art. 78) Il presente regolamento entrerà in funzione alla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.